

Riunione del 9 novembre 2006

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/8/06 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con C.U. n. 6 affisso il 2.11.2006 nei confronti dell'atleta Vanessa Torrisi (mesi tre di sospensione da ogni attività federale).

Il Presidente della CAF

- letta l'istanza di sospensione avanzata in via preliminare nell'atto di appello
- esaminati gli atti e i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.

OSSERVATO CHE

- alla pag. 6 cpv. 4 del ricorso si lamenta che la CGN avrebbe (testualmente) “... dato seguito alla tesi della Procura Federale sulla scorta della quale la Torrisi Vanessa, concluso l'accordo con la P.G.S. Clan dei Ragazzi avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo sportivo, avrebbe adempiuto solo in parte allo stesso; e ciò la C.G.N. evince soltanto dall'autodenuncia che il La Fico ha presentato al Sostituto Procuratore in data 24.03.2006 ed alla stessa C.G.N. il 7.6.2006. Ma la suddetta tesi si fonda su mere illazioni del Vicepresidente della P.G.S. il quale da un lato indica fatti a suo dire costituenti diritti soggettivi ma, dall'altro lato, non fornisce nessun mezzo di prova a sostegno di quanto affermato (!!!), fatta eccezione per le testimonianze rese dai Sigg. Liotta Angelo, Pescicelli Car-melo, Puleo Mario e Maccarrone Piero; i primi tre allo stato dirigenti della P.G.S. ed il quarto legato alla stessa P.G.S. da un rapporto di collaborazione tecnica in quanto allenatore della prima squadra (???)”
- viceversa, come riconosciuto dalla stessa appellante, la tesi accusatoria recepita e valorizzata dal primo giudice trova minuzioso e dettagliato riscontro nelle deposizioni dei testi qui sopra menzionati; deposizioni che, peraltro, non risulta siano state confutate da prova contraria e/o comunque tacciate di mendacio
- nella situazione data, la circostanza che tutti i testimoni escussi fossero legati da appartenenza alla P.G.S. Clan dei Ragazzi è del tutto irrilevante. L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare è infatti quello giuridico, personale e concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire nel giudizio. Anche la condizione di tesserato di una delle parti in causa, pertanto, non comporta per ciò solo l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile, vantando questi un interesse solo riflesso a una determinata soluzione della vicenda

- *prima facie* - salva migliore disamina in sede di discussione e allo stato degli atti - la domanda di sospensione va perciò disattesa e respinta

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno 23 novembre 2006 ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati oltre che alla Procura Federale

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.11.2006